

N. 12628/2015 REG.PROV.PRES.

N. 01260/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Annamaria Nugnes e Vincenzo Diana, rappresentati e difesi dall'avv. Egidio
Lamberti, con domicilio eletto presso Massimiliano Marsili in Roma, viale Parioli,
44;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma,
Via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Ermelinda D'Errico, Angelina Crisci, Achille Maria De Angelis;

per l'annullamento

della determinazione g15435 del 3.11.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso regionale per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dalla parte ricorrente, riguardante la proposizione di motivi aggiunti;

Considerato che i signori Nugnes e Diana furono ammessi ad utilizzare la suddetta forma di notificazione sia per il ricorso che per i primi motivi aggiunti;

Ritenuto che, anche in questa circostanza, sussistono le condizioni, richieste dagli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare l'uso del medesimo criterio di notificazione, stante l'elevato numero di controinteressati (330 candidati) nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio;

Considerato, in particolare, che può, all'uopo, consentirsi la pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata nella segreteria della Sezione, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2015.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)